



Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "G. Minuto" Marina di Massa

Regolamento interno Criteri generali e finalità del Convitto

Il Convitto è un servizio a disposizione degli studenti per rendere più agevole, attraverso la funzione educativa connessa a quella di ospitalità, il conseguimento dello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti. Infatti, oltre ad essere l'Istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio, rappresenta anche un mezzo particolarmente idoneo a favorire il pieno sviluppo della personalità dell'educando, attraverso l'interazione tra il momento dell'istruzione scolastica ed il momento dell'attività educativa per il rispetto delle regole della civile convivenza.

Esso è parte integrante dell'Istituto Scolastico "G. Minuto", cui è annesso a norma dell' art.20 della legge 20.06.1931, n. 889, e successive modificazioni, e ne costituisce un'attività educativa permanente.

Presupposto necessario per garantire la realizzazione delle suddette funzioni è non solo che l'ambiente sia confortevole e appropriato al superamento delle difficoltà derivanti dal vivere fuori dell'ambito familiare, ma anche che la vita convittuale si svolga con un grado di assistenza tale da assicurare sotto ogni punto di vista le famiglie che chiedono di usufruire di tale servizio.

Grande attenzione quindi a fornire un vitto di buona qualità, accuratamente preparato ed in quantità sufficiente, ad assicurare condizioni di alloggio decorose e confortevoli, che risultino idonee sotto il profilo igienico-sanitario, a perseguire l'esigenza che la vita convittuale si svolga in condizioni di sicurezza, attraverso un'attenta azione di vigilanza su tutte le attività, a ricercare tutte le possibilità per realizzare al meglio l'attività creativa, sportiva e culturale.

La fondamentale funzione di guida è riposta nella figura del personale educativo, su cui incombe l'onere di aiutare gli studenti nel processo di maturazione della loro personalità, negli aspetti civili e sociali, nonché di prodigarsi in una attiva assistenza durante le ore di studio, al fine di contribuire a far sì che vengano superate le eventuali difficoltà nell'apprendimento.

Parimenti si dovrà tendere a valorizzare e sviluppare la personalità dei giovani attraverso quelle iniziative ricreative, sportive, sociali e culturali che verranno recepite e indicate nel Progetto educativo, il quale comprende anche il piano di dette attività.

Se tutto questo è vero, si impongono quindi regole tali da garantire i diritti e i doveri dei giovani e delle loro famiglie, così come della stessa Istituzione educativa.

Tali norme devono essere accettate consapevolmente e non passivamente, poiché qualsiasi comunità, anche la più piccola, ha bisogno di regole perché sia consentita e garantita una civile e sicura convivenza.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Nel Convitto sono ammessi gli alunni iscritti che frequentano l'Istituto "G. Minuto" compatibilmente con la capacità ricettiva dell'Istituzione Educativa. Il numero dei giovani ospitati in Convitto è rapportato e determinato dalla capienza dei locali in ordine, essenzialmente, alle esigenze igienico-sanitarie e in relazione ai parametri vigenti in termini di sicurezza. In caso di esubero delle iscrizioni, rispetto ai posti disponibili e come sopra determinati, saranno stilate apposite graduatorie sulla base di criteri fissati dal Consiglio di Istituto.

Art. 2: Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al Consiglio di Istituto ed alla sua Giunta Esecutiva, il Dirigente Scolastico dell'Istituto sovrintende anche al Convitto. Al funzionamento dello stesso è addetto il personale educativo ed il personale A.T.A., secondo un organico che viene determinato annualmente dagli organi competenti sulla base di parametri previsti dalle normative di riferimento.

Art. 3: Il Convitto rimane aperto dal lunedì al sabato dal 1 ottobre al 31 maggio.

Art. 4: Nei giorni prefestivi infrasettimanali il servizio viene fornito fino all'ora in cui hanno termine le lezioni scolastiche. La struttura rimane chiusa nei giorni festivi e durante i periodi di vacanza; in tali casi i convittori dovranno rientrare in famiglia. Il Convitto rimarrà altresì chiuso ogni qualvolta le lezioni siano sospese per due o più giorni consecutivi.

Art. 5: Il Consiglio di Istituto determina i requisiti ed i criteri per l'assegnazione dei posti in Convitto, rendendo così definitivi gli atti della Giunta Esecutiva previsti dagli articoli di cui appresso.

Art. 6: La Giunta Esecutiva, integrata da un Educatore, esamina le domande di ammissione e riammissione al Convitto, provvede a redigere l'elenco nominativo delle domande accolte e formula, per quelle respinte, la relativa motivazione.

Nel caso in cui le domande accolte siano superiori al numero dei posti in Convitto, la Giunta predispone una graduatoria stilata tenendo conto dei seguenti criteri, che sono stati determinati dal Consiglio di Istituto:

- 1) iscrizione all' I.P.S.S.E.O.A. "G. Minuto" di Marina di Massa, con priorità a favore di coloro che si sono iscritti alla classe prima;
- 2) distanza dalla residenza del richiedente alla sede dell'Istituto, in relazione all'esistenza ed all'orario dei mezzi di trasporto pubblici;
- 3) comportamento tenuto nell'anno scolastico precedente;
- 4) condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente;
- 5) continuità della frequenza dimostrata nell'anno scolastico precedente. Resta tuttavia fermo il fatto che, per le assenze protrattesi per lunghi periodi, dovrà valutarsi se le stesse sono dipese da malattie o da circostanze eccezionali. In tal caso il diritto di riammissione al convitto permarrà.

Art. 7: La riammissione al Convitto potrà essere negata agli alunni che nel precedente anno scolastico abbiano tenuto un comportamento non corretto, sia nei rapporti con i compagni, sia con il personale educativo ed A.T.A. del Convitto e/o che abbiano comunque violato gravemente le norme della civile convivenza. Significativi, a tale riguardo, sono i provvedimenti disciplinari che si sono tradotti in sospensioni dal Convitto. A tal fine il Dirigente Scolastico, acquisito il parere del Collegio degli Educatori, che si deve riunire appositamente a tale scopo entro la fine di giugno, dovrà comunicare alla Giunta Esecutiva le proposte di non riammissione di alunni in Convitto, corredandole di motivazione esplicita. La comunicazione alla famiglia del diniego di riammissione deve essere fatta in forma scritta ed essere spedita per raccomandata alla stessa entro e non oltre il termine ultimo delle iscrizioni.

Art. 8: Il Convitto dispone dei seguenti spazi funzionalmente attrezzati ed igienicamente idonei:

1. locale custodi;
2. dormitori per i convittori e le convittrici;
3. camera per l'Educatore e l'Educatrice nei rispettivi dormitori;
4. sala mensa;
5. cucina;
6. servizi igienici;
7. direzione;
8. infermeria;
9. spazi scoperti con pineta e campo da calcio.

Art. 9: Presso l'Istituto è in funzione anche il Semiconvitto, qualora pervengano domande in numero sufficiente, a cui sono applicate, in quanto compatibili, le regole del Convitto.

Possono essere ammessi in convitto quali semiconvittori, dietro domanda scritta, studenti/esse frequentanti l'Istituzione scolastica. La domanda di ammissione al Semiconvitto, firmata ed indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere effettuata entro i termini previsti dall'Ordinanza Ministeriale annuale sulle iscrizioni, secondo le modalità di seguito stabilite e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione a sottostare a tutte le norme del presente regolamento che disciplinano il buon funzionamento del Convitto.

Le uscite dal Convitto ed i rientri in famiglia in orari anticipati sono disciplinati dalle stesse regole vigenti per i convittori, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

E' vietato ai semiconvittori l'accesso alle camere del Convitto.

Il Dirigente, o il Coordinatore suo delegato, informano le famiglie del comportamento dei convittori ogni volta che lo ritengano opportuno, sentiti gli Educatori a cui sono affidati.

Art. 10: La destinazione ai vari usi dei locali del Convitto è fatta dal Dirigente Scolastico, in accordo con l'Ente proprietario dell'immobile, su proposta dell'Educatore-coordinatore.

Art. 11: L'amministrazione del Convitto è regolata dalle norme vigenti in materia di contabilità.

II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12: Per l'iscrizione al Convitto i genitori degli alunni, anche di quelli maggiorenni, o chi ne fa le veci, devono consegnare apposito modulo debitamente compilato, con il quale si impegnano al pagamento della retta e ad osservare, insieme ai loro figli, tutte le norme che disciplinano la vita convittuale ed i rapporti tra la famiglia ed il Convitto.

Art. 13: La retta dà diritto al vitto (prima colazione, pranzo, merenda e cena) e all'alloggio per i convittori, al pranzo e alla merenda per i semiconvittori; dà altresì diritto alle visite mediche del sanitario del Convitto e alla somministrazione dei farmaci più comunemente utilizzati; nel caso necessitino medicinali più particolare ed a pagamento, questi saranno a carico delle famiglie dei convittori e semiconvittori.

Sono a carico dell'alunno le spese personali, la cancelleria, le riparazioni del corredo e l'assicurazione obbligatoria R.C. ed infortuni.

Art. 14: L'ammontare delle rette viene stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto. A seguito dell'accettazione della domanda di iscrizione al Convitto, deve essere versata una quota pari ad una retta, definita anticipata, entro il termine fissato annualmente per le iscrizioni, unitamente ad una somma per deposito cauzionale fissata dal Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico.

A partire dall'anno scolastico 2016/2017 tale importo è stato fissato in €75.

Tale somma viene versata a titolo di cauzione per eventuali danni materiali al patrimonio convittuale. Nel caso in cui si identifichi l'autore del danno la relativa spesa si preleverà dalla cauzione del responsabile; nel caso di impossibilità a riuscire ad identificare l'autore, la relativa spesa si preleverà dalla somma complessiva di tutti i convittori. Al termine della frequenza in Convitto l'eventuale somma residua (ossia la somma versata a titolo di cauzione all'inizio dell'anno, meno le eventuali somme prelevate sia per danni arrecati personalmente e sia per danni dei quali non è stato possibile identificare l'autore) verrà restituita a ciascuno. Nel caso in cui la somma versata fosse insufficiente, si procederà alla integrazione della stessa. Così come, alla fine dell'anno solare, si renderà la spesa effettivamente sostenuta e se ne darà comunicazione alla famiglia.

All'atto dell'ingresso in Convitto deve essere altresì versata la prima retta, destinata alla fruizione del primo mese di attività convittuale; per i convittori che frequentano per la prima volta, ad inizio anno scolastico deve essere versata una somma, definita di anno in anno dal Consiglio di Istituto, corrispondente alla prima retta ed al deposito cauzionale.

Le eventuali rinunce al Convitto dovranno pervenire presso la Segreteria della Scuola tempestivamente e per iscritto.

Per nessun motivo si darà luogo al rimborso delle quote versate nel caso in cui il posto in Convitto dovesse rimanere vuoto.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate nel caso che gli alunni convittori siano stati allontanati od espulsi dal Convitto, per motivi disciplinari. Ciò può essere possibile solo per comprovati motivi di salute.

I versamenti delle rette stesse sono mensili, le date di scadenza di tali versamenti saranno comunicate prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Il ritardato pagamento di ciascuna rata dopo il termine fissato per la scadenza prevede il pagamento di una mora pari ad € 50,00.

Il mancato pagamento della rata entro 10 giorni dal termine fissato per la scadenza comporta l'immediata espulsione dal convitto.

Gli alunni convittori sono tenuti a consegnare in segreteria, ogni volta, copia del versamento effettuato, pena la sospensione immediata della frequenza al Convitto. La retta anticipata sarà fruita dall'alunno convittore per l'ultimo mese di frequenza del Convitto.

L'ingresso in Convitto dopo la data di inizio delle attività convittuali è ammesso esclusivamente, in caso di gravi motivi di salute, per gli alunni già iscritti al "G. Minuto", residenti lontano dalla scuola e che non intendono più fare il pendolare, oppure per gli alunni provenienti da altro Istituto che, dopo l'inizio dell'anno scolastico, chiedano l'iscrizione alla scuola ed anche al Convitto; le suddette possibilità restano tuttavia subordinate alla disponibilità di posti ed alle procedure di ammissione.

Art. 15: Per ogni contestazione il foro competente è quello di Massa - Carrara.

III - FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

A) *ARREDO e CORREDO*

Art. 16: All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico, su proposta del Collegio degli Educatori, provvederà ad assegnare ai convittori le varie camere tenendo presente, per quanto possibile, la classe frequentata, l'età ed i rapporti personali tra gli alunni.

Ogni convittore avrà così a disposizione un idoneo arredo.

Si dovrà avere massima cura e rispetto per il suddetto arredo, nonché per i locali e le suppellettili.

Ogni azione, posta in essere con dolo o colpa grave, che provochi danneggiamenti del patrimonio mobile o immobile del convitto, comporterà un addebito a carico del o dei responsabili oltre che, naturalmente, l'instaurazione di un procedimento disciplinare.

Art. 17: Per la permanenza in Convitto ogni alunno deve presentarsi munito di:

- 1) il necessario per un letto ad una piazza (n.2 lenzuola, n.2 federe, n.1 piumino);
- 2) n. 2 asciugamani;
- 3) n. 1 accappatoio (si ritiene necessario precisare che tutta la biancheria di corredo deve essere cifrata);
- 5) n. 1 paio di ciabatte o pantofole.

Oltre, naturalmente, al necessario per la doverosa igiene personale e pulizia, agli effetti personali e agli indumenti che il convittore riterrà opportuno avere con sé. Gli educatori hanno la facoltà di esigere dai convittori puntuale rispetto delle norme di igiene e cura personale, essenziali all'interno di una comunità.

E' sconsigliato portare al proprio seguito indumenti di particolare pregio, oggetti preziosi, apparecchiature e strumenti in genere (a titolo esemplificativo: cellulari, PC, tablet, MP3, apparecchiature Hi-Fi, iPad, ecc.) dei quali non si garantisce adeguata custodia. Si fa esplicito divieto di portare in convitto fornellini, macchinette da caffè e similari. L'amministrazione non solo non assume responsabilità in ordine alla presenza in convitto di cose non consentite, ma si riserva ogni azione in ordine alla turbativa e ai danni che potrebbe recare la presenza di dette cose.

Ai convittori si consiglia di consegnare il denaro al personale addetto che provvederà all'adeguata custodia. Il Convitto non risponde di eventuali perdite di somme di denaro e degli oggetti personali dei convittori, che non siano stati depositati in Direzione.

Art. 18: Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) e gli Educatori possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e, alla presenza degli interessati, chiedere di visionare gli armadietti e gli oggetti personali dei convittori.

Art. 19: Le camere, anche per ragioni di sicurezza, devono rimanere sempre aperte mentre al loro interno vi sono i convittori.

Nelle camere, e in generale ai locali del Convitto, non può accedere alcun estraneo, compresi genitori e alunni "esterni" frequentanti l'Istituto, se non siano stati preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o dall'Educatore-coordinatore e, in sua assenza, dall'Educatore/Educatrice più anziano/a di servizio in turno.

B) MENSA E VITTO

Art. 20: Il vitto è consumato esclusivamente in refettorio, dove tutti gli allievi dovranno presentarsi puntualmente, in abbigliamento corretto ed osservando, negli atti e nel conversare, le regole della buona educazione, anche se non intendono consumare il pasto.

Art. 21: Il Servizio Mensa è elaborato secondo le direttive fornite dalla Tabella dietetica fornita dalla ASL e può subire variazioni o adattamenti in base a comprovate esigenze personali.

C) IGIENE E SERVIZIO SANITARIO

Art. 22: Il Servizio Sanitario è affidato dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico, ad un medico di provata capacità professionale. Il Sanitario del Convitto, oltre che a curare i convittori o semiconvittori quando se ne presenti la necessità, visita gli stessi all'inizio di ogni anno scolastico e dichiara la loro ammissibilità in Convitto.

Propone l'allontanamento dal Convitto degli alunni che non siano adatti alla vita comune ed il ricovero in ospedale degli alunni che sono affetti da particolari patologie.

Tutte le specialità farmaceutiche sono prescritte ed approvate dal Sanitario del Convitto.

L'onorario del Sanitario, che sarà a carico del bilancio, sarà fissato dal Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico, e potrà avere carattere forfetario per tutto l'anno.

Art. 23: Periodicamente secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico, tutti i convittori e semiconvittori sono sottoposti a visita sanitaria. Questa comunque è obbligatoria all'inizio dell'anno scolastico e dopo un lungo periodo di assenza dal Convitto. Gli allievi che per una qualsiasi indisposizione siano bisognosi di riposo e cure non possono sostare in camera se non previo assenso dell'Educatore-coordinatore o, in sua assenza, dell'Educatore/trice più anziano/a di servizio in turno che si adopereranno in modo che l'allievo venga assistito, informando il Sanitario, l'Infermiera e la Famiglia.

I genitori dei convittori e semiconvittori dovranno consegnare all'inizio dell'anno scolastico, in Convitto, copia della tessera sanitaria relativa all'alunno ed ogni altro documento ritenuto utile. Alle famiglie che non provvedono in tempo utile a consegnare la richiesta documentazione sanitaria, verrà addebitata ogni spesa effettuata in proposito coi mezzi finanziari del Convitto. In ogni caso sarà fatto in modo che l'allievo abbia le cure e l'assistenza necessaria al suo stato di salute.

D) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 24: Ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la famiglia si annette primaria importanza: le famiglie dei convittori sono invitate a collaborare per responsabilizzare i ragazzi e coadiuvare il personale educativo nell'opera di formazione degli educandi.

Ad ogni educatore/trice vengono direttamente affidati un numero di convittori/trici per i quali deve curare personalmente i rapporti con le famiglie e con il coordinatore della classe. Per migliorare e semplificare il monitoraggio della situazione scolastica del ragazzo, la famiglia potrà consentire all'educatore di riferimento l'accesso al registro elettronico. Qualora ne ravvisi la necessità l'educatore/trice contatta direttamente la

famiglia del ragazzo soprattutto in relazione a particolari situazioni educative o disciplinari e in merito al profitto.

I genitori possono essere chiamati a colloquio ogni qualvolta sia necessario, così come possono chiedere un appuntamento per un incontro con il Dirigente Scolastico e/o l'Educatore referente del figlio e gli Educatori. Durante l'anno scolastico possono svolgersi incontri - assemblee tra il Dirigente Scolastico, l'Educatore-coordinatore ed i genitori dei convittori e semiconvittori per esaminare problematiche comuni relative alle esperienze convittuali degli stessi.

Art. 25: E' consentito fare o ricevere telefonate, ad esclusione dei periodi di attività di studio obbligatorio, dei pasti e comunque non oltre l'orario del silenzio.

IV - COMPORTAMENTO DEI CONVITTORI E DEI SEMICONVITTORI

A) *NORME GENERALI*

Art. 26: I convittori verranno educati al senso della responsabilità, della dignità personale e della socialità. La vita convittuale deve fondarsi su questi valori e i rapporti tra i convittori e con il personale educativo non potranno che ispirarsi a lealtà, fiducia, stima e rispetto reciproco.

Art. 27: I principi della buona educazione, della disciplina, dell'auto responsabilità e della solidarietà devono informare tutte le attività dei convittori. Pertanto ogni convittore è tenuto a:

- 1) seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo;
- 2) attendere coscienziosamente ai propri doveri convittuali e scolastici ed osservare le norme e gli orari stabiliti;
- 3) collaborare attivamente e responsabilmente con gli educatori per promuovere tutte quelle iniziative necessarie al miglioramento della vita convittuale;
- 4) usare modi corretti e cortesi verso i compagni e rispettare tutto il personale del Convitto;
- 5) indossare abiti decorosi e di foggia normale, evitando ogni eccentricità;
- 6) avere cura dell'igiene, della pulizia e del decoro della propria persona, dei propri indumenti e del posto letto assegnato;
- 7) avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi del Convitto e di tutto il corredo avuto in dotazione, tenendo in ordine le camere: se dopo ripetuti richiami un oggetto verrà lasciato fuori posto, potrà essere requisito;
- 8) sentirsi responsabili non solo di se stessi, ma anche degli atti e dei comportamenti dei compagni;
- 9) mantenere ovunque e comunque un contegno improntato a senso di civismo.
- 10) non uscire dal Convitto senza il prescritto permesso;
- 11) non far uso e tenere bevande alcoliche, droghe, materiale pornografico e quanto altro non consentito dalla Legge, non fumare nei locali del Convitto e nei suoi spazi scoperti, ivi comprese le scale, le vie e le bussole di accesso;
- 12) non tenere motocicli propri durante la permanenza in Convitto;
- 13) non recarsi nelle camere altrui e, dopo il silenzio, attardarsi o accendere le luci nelle camere o preparare (con qualsiasi strumento non autorizzato) e consumare qualsiasi tipo di alimento;
- 14) raggiungere le sedi per le varie attività in Convitto, nel massimo ordine e compostezza;
- 15) presentarsi in aula studio cinque minuti prima dell'orario previsto e mantenere il massimo silenzio per non danneggiare l'altrui attenzione e concentrazione. L'attività di studio è assai importante, sia per il conseguimento del successo scolastico dei Convittori e Semiconvittori, sia per misurare il conseguimento di tale fondamentale obiettivo che l'Istituzione Convittuale persegue da sempre.
- 16) è vietato qualsiasi gioco d'azzardo;
- 17) l'uso di strumenti musicali, di cellulari e di mezzi audiovisivi, nelle camere, autorizzati dall'Educatore/Educatrice di servizio in turno notturno, deve terminare all'inizio del silenzio.
- 18) Ogni osservazione o lamentela dovrà essere sempre fatta in modo corretto ed educato. Dovrà altresì essere indirizzata prioritariamente agli Educatori e per essi, se del caso, al Dirigente Scolastico.

Art. 28: Al termine delle lezioni, sia antimeridiane che pomeridiane, gli alunni devono rientrare subito in Convitto, presentandosi all'Educatore di turno. Dalle ore 14.35 alle ore 17.00, i convittori e le convittrici che lo desiderino, possono accedere alle loro camere, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Ogni accesso e/o l'uscita dal Convitto, deve essere annotata nell'apposito Registro sul quale il personale educativo segnala quotidianamente l'andamento della vita convittuale.

Solo per giustificati motivi è consentito agli alunni di entrare in Convitto oltre l'inizio delle lezioni. Sarà loro cura in questi casi segnalare telefonicamente, entro e non oltre le ore 09.00, la propria presenza a mensa. Non saranno ammessi coloro che non comunicheranno l'ingresso posticipato o la presenza a mensa.

Il lunedì o post-festivi la presenza a scuola comporta automaticamente la presenza in convitto ove non richiesto dalla famiglia, anche per i maggiorenni, e debitamente autorizzato.

Art. 29: I convittori non possono uscire per nessun motivo neppure momentaneamente dal Convitto senza autorizzazione del Dirigente o dell'Educatore-coordinatore.

In caso di convittori minorenni l'uscita può avvenire solo in presenza di un genitore o di persona delegata; la richiesta e l'eventuale delega devono essere presentate per iscritto anche via fax o via mail ed essere accompagnate da copia del documento di riconoscimento. L'autorizzazione può essere concessa dal D.S. o dall' Educatore-coordinatore che provvede all'annotazione sul Registro Generale del Convitto.

Nel caso di alunni maggiorenni è necessaria richiesta scritta del convittore al Dirigente Scolastico o all'Educatore – coordinatore e deve contenere la motivazione dell'uscita. L'educatore di turno provvederà ad avvisare telefonicamente la famiglia.

L'Istituto non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui gli alunni, di qualsiasi età, abbandonino il Convitto senza permesso, cosa che comporterà un immediato provvedimento disciplinare che va da una sospensione minima di 16 giorni sino all'espulsione dal Convitto.

B) STUDIO E TEMPO LIBERO

Art. 30: La vita convittuale si svolge secondo un orario che deve tenere nella debita proporzione lo studio, la ricreazione ed il riposo. Tale orario, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti ed in relazione all'orario scolastico, viene fissato dal Dirigente Scolastico, su proposta del Collegio degli Educatori:

- ore 06,30 Sveglia;
- ore 07,00 - 07,30 Colazione;
- ore 07,25 Partenza Classi 1[^]e 2[^] con pullman per Succursale;
- ore 07,50 Scuola;
- ore 13,30 Pranzo primo turno;
- ore 14,30 Pranzo secondo turno;
- ore 14.30-16.30 Libera uscita convittori maggiorenni
- ore 14.30-16.30 Uscita autorizzata convittori minorenni (solo con adulto accompagnatore)
- ore 14,35-17.00 Accesso camere
- ore 13.55-14.40 Attività ricreative Semiconvittori/ici
- ore 14.00-16.45 Attività ricreative/culturali Convittori/ici
- ore 14.45-16.45 Studio Semiconvittori/ici
- ore 16.15-16.50 Docce Convittori/ici
- ore 16,30 Merenda Convittori/ici (prenotazione entro le ore 14.30 presso Educatrici in servizio dalle ore 12.45)
- ore 17,00-19.00 Studio Convittori/ici;
- ore 19,30 Cena;
- ore 20,30-21.25 Attività ricreative e culturali Convittori/ici (per l'esterno limitato ai soli spazi piastrellati salvo diverse indicazioni degli educatori/trici in servizio)
- ore 21,30 Accesso camere;
- ore 22,00 Silenzio.

Durante il tempo libero, gli Educatori potranno accompagnare i convittori minorenni fuori dal perimetro della scuola, previa richiesta scritta dei genitori al Dirigente Scolastico e dallo stesso debitamente autorizzata.

Art. 31: Lo studio è attività integrante e fondamentale della vita del Convitto. Il tempo dedicato allo studio è obbligatorio per tutti, e deve essere, per quanto possibile, proporzionato alle esigenze scolastiche ed al profitto degli alunni.

Durante lo studio gli alunni saranno divisi in gruppi, secondo la loro distribuzione nelle varie classi ed il loro orario definitivo di lezione. Ogni gruppo sarà affidato alla guida e consulenza degli Educatori, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio degli Educatori.

Lo studio deve sempre svolgersi con diligenza e la concentrazione necessaria, e quindi in silenzio, ed evitando di disturbarsi a vicenda. L'orario di studio deve essere rispettato integralmente e non è ammissibile giungere in ritardo, così come non è permesso assentarsi od uscire, salvo esplicita autorizzazione dell'Editore o dell'Editrice di riferimento.

Art. 32: Sono previsti dei momenti giornalieri di tempo libero e ricreazione che i convittori potranno utilizzare secondo i criteri generali previsti dal presente regolamento. Anche in tali periodi gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato.

Art. 33: Come previsto dalla normativa vigente, per i convittori e le convittrici di fede religiosa cattolica, deve essere garantita, secondo accordi stabiliti tra il Dirigente Scolastico e la Parrocchia competente per territorio, un'adeguata assistenza spirituale, per chi ne sentisse l'esigenza.

Art. 34: Durante il tempo libero i convittori maggiorenni potranno uscire dal Convitto previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico e dallo stesso autorizzata. Gli orari di uscita e rientro sono stabiliti annualmente dal Dirigente Scolastico di concerto con il Collegio degli Educatori.

I convittori che non abbiano la suddetta autorizzazione potranno uscire solo se accompagnati dal personale educativo o da un familiare e potranno rientrare in famiglia solo se accompagnati dai genitori o da persona da questi autorizzata. Il mancato rispetto degli orari previsti per la libera uscita comporta la sospensione della stessa con effetto immediato.

Gli alunni, previa autorizzazione, possono inoltre partecipare a gare sportive, convegni, spettacoli cinematografici e teatrali ecc., sempre che ciò sia compatibile con gli impegni di studio.

Art. 35: Il Collegio del Personale Educativo, sulla base del Piano Educativo, può proporre ed organizzare viaggi e visite guidate a scopo educativo riservate ai convittori e semiconvittori.

Eventuali scambi con altri convitti sul territorio nazionale non comporteranno a carico dei convittori e semiconvittori alcuna spesa relativa all'alloggio e al vitto.

B) PERMESSI - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Art. 36: Qualora per sopraggiunte necessità il convittore o il semiconvittore debba uscire dal Convitto, la famiglia deve farne esplicita richiesta scritta al Dirigente Scolastico o all'Editore Collaboratore per la prescritta autorizzazione. La richiesta può pervenire anche via fax o via mail all'indirizzo convitto@alberghieromarinadimassa.it

Art. 37: Il convittore presente in Convitto non può fare assenza dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo che dovrà essere esaminato ed esplicitamente autorizzato dall'Editore Collaboratore o da chi lo sostituisce in servizio.

Le assenze dalle lezioni dovranno essere giustificate, sull'apposito libretto, dall'Editore in servizio il giorno dell'assenza o dai genitori, secondo che il convittore abbia fatto l'assenza durante la permanenza in Convitto o in famiglia.

D: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 38: Il mancato rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento comporterà sanzioni disciplinari:

- 1) mancanza lieve: avvertimento verbale;
- 2) mancanza lieve reiterata: avvertimento scritto sul registro del Convitto, con contestazione immediata all'interessato e comunicazione alla famiglia;
- 3) mancanza grave: sospensione dal Convitto;
- 4) mancanza gravissima: espulsione dal Convitto.

I provvedimenti di cui ai punti 1, 2 e 3 possono anche essere convertiti, come indicato dall'art. 4 dello statuto delle studentesse e degli studenti, in attività utili in favore della comunità scolastica.

Prima dell'irrogazione di tali provvedimenti l'alunno deve essere sentito e può presentare ogni giustificazione a sua discolpa.

Si configurano come mancanze lievi:

- a) Alzarsi in ritardo al mattino
- b) Presentarsi in ritardo in aula studio
- c) Disturbare ripetutamente, mangiare e bere durante le ore di studio
- d) Tenere comportamenti scorretti come urlare, usare linguaggio volgare, spintonare i compagni, anche solo per scherzo, lanciare il cibo in sala mensa durante i pasti, ecc.
- e) Non curare l'igiene e il decoro della persona
- f) Esporre o appendere nelle camere oggetti personali poco consoni o che deturpano l'ambiente o tenere presso di sé oggetti potenzialmente pericolosi
- g) Tenere in disordine i propri effetti personali nelle camere
- h) Ascoltare musica, vedere DVD o giocare a videogiochi su apparecchi personali disturbando le ore di riposo nelle camere

Si configurano come mancanze gravi:

- a) Fumare nei locali interni ed esterni del convitto, così come previsto dalla normativa vigente
- b) Mancare di rispetto con gesti o parole al personale educativo ed ATA nonché ai compagni
- c) Arrecare danno ai locali, alle suppellettili, agli arredi e alle attrezzature del convitto
- d) Utilizzare comportamenti scorretti nei gesti e nel linguaggio usando espressioni come il turpiloquio e la bestemmia
- e) Vestire in modo indecoroso ed inadatto ad una comunità educante
- f) Utilizzare mezzi di locomozione di qualsiasi tipo all'interno degli spazi del convitto e al di fuori dei momenti autorizzati
- g) Detenere e fare uso di sostanze alcoliche e/o superalcoliche, anche durante le ore di libera uscita
- h) Usare stufette, fornelli, scaldini, frigoriferi e qualsiasi altro apparecchio elettrico non autorizzato il cui utilizzo comporti modifiche di qualsiasi tipo all'impianto elettrico
- i) Mettere in atto comportamenti che limitino le corrette comunicazioni scuola/famiglia, scuola/convitto, convitto/famiglia
- j) Avere una frequenza saltuaria con assenze non giustificabili
- k) Uscire dal convitto senza la necessaria autorizzazione scritta o non rispettare l'orario di rientro prefissato
- l) Reiterare per tre volte comportamenti scorretti e mancanze lievi sanzionate con richiami scritti

Si configurano come mancanze gravissime:

- a) Compere atti che violano la dignità della persona, da considerarsi aggravante se il comportamento è diretto verso persone diversamente abili o se le offese sono da configurarsi come razziste
- b) Sottrarre beni o materiali a danno di compagni, del personale, dell'istituzione scolastica
- c) Compere atti di vandalismo su cose o di violenza su persone
- d) Agire mettendo in pericolo se stessi e gli altri
- e) Fare uso o distribuire anche senza corresponsione di denaro sostanze stupefacenti sia nelle ore di attività educativa o scolastica sia nei momenti di libera uscita
- f) Falsificare o manomettere documenti ufficiali come registri o pagelle
- g) Uscire dal convitto eludendo intenzionalmente la sorveglianza del personale in servizio
- h) Raccogliere e diffondere immagini, filmati, registrazioni vocali in violazione della privacy
- i) Assumere comportamenti omertosi di complice reticenza avendo assistito ad azioni qualificabili come mancanze gravi o gravissime

La competenza a comminare le predette sanzioni è così ripartita:

- 1) Avvertimento verbale: competenza dell'educatore o dell'educatrice in servizio
- 2) Avvertimento scritto con comunicazione alla famiglia: competenza dell'Educatore Referente per il regolamento
- 3) Sospensione dal convitto fino ad un massimo di 5 gg: Dirigente Scolastico su proposta del Collegio del Personale Educativo
- 4) Sospensione dal convitto per periodi superiori a 5 gg: Consiglio di Disciplina su proposta del Collegio del Personale Educativo
- 5) Espulsione dal convitto: Consiglio di Disciplina su proposta del Collegio del Personale Educativo

Il sopra citato Consiglio di Disciplina è composto da:

- Dirigente Scolastico
- Collaboratore del Dirigente Scolastico
- Educatore Referente per il regolamento
- Un educatore o educatrice eletto in seno al collegio
- Un rappresentante eletto tra i Convittori
- Una rappresentante eletta tra le convittrici
- Due rappresentanti dei genitori.

L'espulsione dal Convitto non prevede la restituzione della retta pagata.

Art. 39: Gli alunni che fossero stati sospesi dalla scuola, come quelli sospesi dal Convitto, dovranno rientrare in famiglia durante tale periodo. La sospensione dal convitto non esonera dalla frequenza delle lezioni scolastiche.

Art. 40: Eventuali riunioni per discutere problemi riguardanti la vita del Convitto dovranno essere richieste all'Educatore-coordinatore, almeno tre giorni prima, dai tre Rappresentanti dei convittori, delle convittrici, e dei semiconvittori, eletti all'inizio dell'anno scolastico.

V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41: I trasferimenti dalla sede del convitto alle sedi dell'istituto devono avvenire esclusivamente con l'utilizzo dell'autobus adibito al trasporto dei convittori o altro mezzo messo a disposizione dall'istituzione scolastica.

I convittori maggiorenni, che per l'arrivo in convitto e per il rientro al domicilio al termine della permanenza nell'istituzione intendono far uso di propri mezzi di trasporto, devono essere autorizzati per iscritto dai genitori e dal Dirigente Scolastico.

E' assolutamente vietato l'utilizzo di tali mezzi durante la permanenza in Convitto.

L'Istituto non risponde di nessun danno arrecato da detti mezzi e/o eventualmente da essi subito, anche se l'evento si verificasse nell'ambito del Convitto stesso.

Art. 42: Durante la permanenza in Convitto gli alunni potranno partecipare, al di fuori dell'orario delle lezioni e sotto la responsabilità degli insegnanti interessati, a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche della scuola, sempre che ne sia stato preventivamente informato l'Educatore Collaboratore o chi lo sostituisce in servizio.

Art. 43: L'entrata in Convitto dell'allievo implica da parte dello stesso aspirante convittore e Semiconvittore, nonché per le rispettive famiglie, la conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento.

Art. 44: Per quanto non contemplato in questo Regolamento si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.

Il presente Regolamento del Convitto sostituisce integralmente quello entrato in vigore il 1 giugno 2012 che deve pertanto intendersi abrogato.

Approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto con Deliberazione n.370/3 del 30/10/2017, su proposta del Dirigente Scolastico, entra in vigore il 01/11/2017 .